



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Roma, 7 aprile 2004

Circolare n. 21/D

Protocollo: 1124/3804

Rif.:

Allegati:

Alle Direzioni Regionali
Loro Sedi

Alle Direzioni Circostrizionali
dell' Agenzia delle Dogane
Loro Sedi

Agli Uffici delle Dogane
Loro Sedi

e p. c.

Al Ministero delle Attività Produttive
Dir.ne Politica Commerciale e Gestione
Regimi Scambi
Dir.ne Sviluppo Produttivo
ROMA

Al Ministero delle Politiche Agricole
Dir.ne Politiche Comunitarie e Internazionali
ROMA

Al Comando Generale della Guardia di
Finanza – Ufficio Operazioni
ROMA

Al Servizio Consultivo e Ispettivo Tributario
ROMA

All' Istituto Nazionale per il Commercio Estero
ROMA

All' Agenzia delle Entrate
SEDE

All' Ufficio Audit Interno
SEDE

All' Area Verifiche e Controlli Tributi
Doganali e Accise – Laboratori Chimici
SEDE

All' Area Affari Giuridici e Contenzioso
SEDE

All' Area Personale Organizzazione e
Informatica
SEDE

Al S.A.I.S.A

SEDE

Alla Confederazione Generale dell'Industria
Italiana

V.le dell'Astronomia 30 ROMA

Alla Confederazione Generale
dell'Agricoltura Italiana

Via Vittorio Emanuele II ROMA

Alla Confederazione Generale Italiana
del Commercio e del Turismo

Via G. Belli 2 ROMA

All'Unione Italiana delle Camere di
Commercio, Industria, Agricoltura
e Artigianato

P. zza Sallustio 31 ROMA

Alla confederazione Generale del Traffico e
dei Trasporti

Via Panama 62 ROMA

Al Consiglio Nazionale degli Spedizionieri
Doganali

Via XX Settembre 3 ROMA

Alla Federazione Nazionale degli Spedizionieri
Doganali

ROMA

Alla Società Italiana Cauzioni

Via Crescenzo 12 ROMA

Alla Camera di Commercio Internazionale
Sez. Italiana

Via XX Settembre 5 ROMA

All'Ente Nazionale Idrocarburi

P. zza E. Mattei 1 ROMA

Alla Federchimica

Via G. Procida 11 MILANO

Alla Federchimica/Assospecifici

Via G. Procida 11 MILANO

OGGETTO: "Allargamento" dell'Unione europea nel 2004. Atto di adesione -
Misure doganali transitorie.

1. Indice degli argomenti trattati

1) Indice	pag. 3
2) Premessa	pag. 3
3) Introduzione	pag. 4
4) Principi generali	pag. 5
5) Prova del carattere comunitario (scambi nella Comunità allargata)	pag. 6
6) Prova dell'origine preferenziale (scambi con i paesi terzi)	pag. 8
7) Misure transitorie in materia di regimi doganali economici	pag. 10
8) Misure transitorie in materia di circolazione delle merci	pag. 12
9) Misure transitorie riguardanti le procedure relative alle accise	pag. 14
10) Contabilizzazione, recupero a posteriori, rimborso e sgravio	pag. 14
11) Informazioni vincolanti in materia di tariffe e d'origine	pag. 15
12) Territorio doganale	pag. 15
13) Iva	pag. 17
14) Utilizzazione temporanea del DAU	pag. 20
15) Casi pratici	pag. 20

2. Premessa

Si ritiene utile richiamare l'attenzione in merito a quanto segue:

a) Impatto dell'allargamento sugli Uffici

A decorrere dalla data del 1° maggio 2004 le dogane nazionali poste al confine con la Slovenia perdono la natura di uffici doganali di passaggio sia in entrata che in uscita oltre che per il regime del Transito comunitario/comune anche per ciò che riguarda i trasporti scortati da carnets TIR

b) Misure transitorie per i prodotti agricoli

In merito è stata già diramata la circolare n. 15/D del 22 marzo 2004 concernente le misure transitorie relative al regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli in seguito all'adesione dei dieci nuovi Stati all'U.E. a decorrere dal 1° maggio 2004 sui prodotti agricoli;

c) Modalità normative ed applicative dei bagagli da e per i Paesi aderenti

Dal 1° maggio p.v. per i 10 Paesi aderenti vengono eliminati i controlli e le formalità per i bagagli a mano e quelli registrati delle persone che effettuano voli o traversate marittime tra questi nuovi Paesi e quelli dell'U.E..

In previsione di ciò le Direzioni Regionali vorranno assumere, per quanto di competenza, ogni iniziativa ritenuta opportuna affinché le procedure di settore e le strutture aeroportuali siano riorganizzate in modo da gestire il traffico da/verso i nuovi Stati membri come traffico comunitario.

d) Altre disposizioni applicabili dal 1° maggio 2004

Si rammenta la circolare n. 40/D del 27 giugno 2003 (così come rettificata dalla nota prot. 118 del 13 gennaio 2004 che ne fissa l'entrata in vigore al 1° maggio 2004) concernente la semplificazione – in seguito all'allargamento ai nuovi Stati membri - delle procedure per il calcolo delle spese di trasporto aereo da comprendere nel valore in dogana.

3. Introduzione

A decorrere dal 1° maggio 2004 l'Unione Europea comprenderà (come meglio si dirà al punto sub 11) anche i seguenti nuovi Stati membri: Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Repubblica di Estonia, di Lettonia, di Lituania, di Ungheria, di Polonia, di Slovenia, di Cipro e di Malta.

In previsione di tale "allargamento" è stato ritenuto utile predisporre la presente circolare al fine di fornire informazioni per gli Uffici doganali, gli operatori economici e le altre parti interessate alle conseguenze dell'ampliamento dell'U.E. sotto il profilo della legislazione doganale con particolare riferimento alle disposizioni "transitorie" concernenti le operazioni doganali in corso al 1° maggio 2004.

Al riguardo si fa innanzitutto presente che l'Atto di adesione, ratificato con legge 24 dicembre 2003, n. 380 (supplemento ordinario n. 10/L alla gazzetta ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2004), modifica talune disposizioni del trattato CE (ad es. l'articolo 205 relativo alla ponderazione dei voti attribuiti agli Stati membri) del trattato Euratom e del trattato sull'Unione europea.

L'Atto di adesione inoltre, modifica talune norme degli strumenti giuridici che si basano su tali trattati (ad es. il Codice doganale comunitario e le sue disposizioni d'applicazione).

In particolare si richiama l'attenzione di codesti Uffici, tra l'altro, sulle seguenti parti dell'Atto di adesione che comportano emendamenti alla regolamentazione doganale vigente:

- 1) Parte Terza: "Disposizioni Permanenti", Titolo I "Adattamenti degli atti delle istituzioni", articolo 20 (pag. 39*), che fa rimando all'allegato II (pag. 53* e segg.) dell'Atto di adesione di cui si segnala il paragrafo 19 "Unione doganale"(pag. 762*)
- 2) Parte Terza "Disposizioni Permanenti", Titolo II "Altre disposizioni", articolo 22 (pag. 39*), che fa rimando all'allegato IV (pag. 797* e segg.) dell'Atto di adesione di cui si segnala il paragrafo 5 "Unione doganale"(pag. 799*)

In particolare si fa presente che gli adattamenti tecnici al Codice doganale comunitario e alle disposizioni di applicazione del codice previsti nel suddetto allegato II sono di **carattere strutturale**; esse riguardano per lo più l'aggiunta in alcuni articoli delle diciture nelle lingue ufficiali dei nuovi Paesi membri ovvero la modifica di taluni articoli rendendoli più aderenti alla nuova realtà geografica della Comunità a 25 Stati.

Per contro, le misure previste nell'allegato IV - che riguardano principalmente i nuovi Stati membri - hanno **carattere transitorio** e sono intese a favorire la "transizione" sia per il traffico di merci tra vecchi e nuovi Stati membri e tra i nuovi Stati membri sia per gli scambi commerciali tra nuovi Stati membri e Paesi terzi e prevedono alcune **deroghe** (come meglio si dirà di seguito) all'obbligo di applicare il trattato CE e la legislazione doganale basata su tale trattato.

4. Principi Generali

4.1 L'articolo 2 dell'Atto di adesione (pag. 33*), prevede che alla data del 1° maggio 2004 le disposizioni dei trattati originari e il diritto derivato da tali trattati vincolano i nuovi Stati membri, che devono cioè applicare il principio dell' "acquis¹ comunitario".

* N.B.: Il numero della pagina è quello della versione italiana.

1 L'*acquis* comunitario corrisponde alla piattaforma comune di diritti ed obblighi che vincolano l'insieme degli Stati membri nel contesto dell'Unione europea; esso è in costante evoluzione ed è costituito dai principi, dagli obiettivi politici e dal dispositivo dei trattati, da tutti gli atti di diritto derivato adottati, dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, dagli accordi internazionali conclusi dalla Comunità e da quelli conclusi dagli Stati membri tra essi nei settori di competenza dell'Unione.

4.2 Lo stesso articolo 2 dell'Atto di adesione stabilisce che le disposizioni dei trattati originari e il diritto derivato da tali trattati si applicano nei nuovi Stati membri **alle condizioni previste** dall'Atto di adesione medesimo (es. applicazione dei trattati così come modificati dall'Atto di adesione, applicazione di misure transitorie etc).

Ne deriva che le merci le quali, al momento dell'adesione, si trovano in libera pratica nella Comunità dei quindici o in un nuovo Stato membro, risultano assoggettate allo stesso regime nell'insieme della Comunità allargata; il principio si applica a tali prodotti anche qualora, prima dell'adesione, essi siano stati vincolati ad un regime doganale (ad esempio: transito, ammissione temporanea) appurato dopo l'adesione; in questo caso, tuttavia, è necessario comprovare il carattere comunitario dei prodotti, in modo da impedire che i prodotti sui quali non sono stati pagati i dazi doganali applicabili beneficino ingiustificatamente dell'adesione.

Inoltre, taluni movimenti di merci, iniziati prima dell'adesione e terminati dopo l'adesione, restano soggetti alla precedente legislazione doganale del nuovo Stato membro ed inoltre, restano valide, per un periodo transitorio, alcune autorizzazioni e prove di origine emesse in base alla **precedente normativa** del nuovo Stato membro.

Si specificano qui di seguito i concetti generali sopra riportati.

5. Prova del carattere comunitario (scambi nella Comunità allargata)

5.1 Il certificato di origine Eur1 rilasciato prima del 1° maggio 2004 in base agli accordi con i Paesi candidati all'adesione, deve essere accettato come prova del carattere comunitario - e non più come prova di origine - nella Comunità allargata a condizione che:

- alla data di adesione le merci cui si riferisce il predetto certificato si trovino in custodia temporanea, in zona franca o deposito franco, in transito, in regime di deposito doganale, in perfezionamento attivo (con sistema della sospensione) in trasformazione sotto controllo doganale, in ammissione temporanea o perfezionamento passivo, oppure siano state dichiarate per l'esportazione, abbiano fruito dello svincolo per l'esportazione e siano in fase di trasporto nella Comunità allargata;
- si applichi la c.d. regola del no drawback (art.15 dei Protocolli 'origine') relativa al divieto di restituzione o esenzione dai dazi doganali sui materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di tali prodotti.

Ne consegue che quando il predetto certificato Eur1, emesso con riferimento alle merci sopra indicate, viene presentato alle Autorità doganali dopo l'adesione, le merci medesime sono esenti da dazi doganali (e non dall'applicazione di un'aliquota daziaria preferenziale) ovvero da altre misure doganali se immesse in libera pratica.

Giova osservare al riguardo che nel quadro degli accordi di Associazione con Malta e Cipro, i quali non contengono nel Protocollo 'origine' la sopra indicata regola del no drawback, l'impiego dei certificati Eur1 è escluso in quanto essi non costituiscono prova dell'avvenuto pagamento dei dazi sui materiali non originari dei detti Paesi.

In ogni caso, le merci provenienti da Malta e Cipro sono esenti da dazi doganali e da altre misure doganali a condizione che siano immesse in libera pratica e sempre che sia comprovato il loro carattere comunitario secondo quanto precisato nel successivo punto 5.2.

5.2 le merci che alla data di adesione si trovano in custodia temporanea, in zona franca o deposito franco, in transito, in regime di deposito doganale, in perfezionamento attivo (con sistema della sospensione) in trasformazione sotto controllo doganale, in ammissione temporanea o perfezionamento passivo, oppure sono state dichiarate per l'esportazione, hanno fruito dello svincolo per l'esportazione e sono in fase di trasporto nella Comunità allargata, beneficiano del trattamento comunitario nella Comunità allargata se, ad esempio, in occasione del pagamento dei dazi doganali applicabili nel territorio doganale interessato viene presentato uno dei seguenti documenti volto a comprovare il carattere comunitario:

- a) il documento T2L o T2LF o un documento commerciale equivalente (ex artt. 315 - 317ter del Reg.(CEE) n.2454/93 - di seguito D.A.C. - che fissa talune disposizioni di applicazione del Codice doganale comunitario);
- b) il carnet TIR o ATA con la sigla T2L o T2LF (ex art.319 delle D.A.C.);
- c) la targa e le caratteristiche di un veicolo stradale a motore immatricolato in uno Stato membro (ex art.320 delle D.A.C.);
- d) il numero di codice ed il marchio di proprietà di un vagone merci appartenente ad un'azienda ferroviaria di uno Stato membro (ex art.321 delle D.A.C.);
- e) gli imballaggi riconoscibili come appartenenti ad una persona residente in uno Stato membro (ex art.322 delle D.A.C.);

- f) le merci al seguito dei viaggiatori o contenute nei loro bagagli, quando siano state dichiarate come merci comunitarie e nessun dubbio sussista circa la veridicità di tale dichiarazione (ex art.323 delle D.A.C.);
- g) il documento amministrativo d'accompagnamento per i prodotti soggetti ad accisa (Reg.(CEE) n.2719/92);
- h) il documento T2M per i prodotti della pesca marittima ed altri prodotti estratti dal mare con le navi (ex art.325 delle D.A.C.);
- i) l'etichetta postale prevista dall'art.462 bis e dall'allegato 42 bis delle D.A.C.;
- j) il formulario per le merci comunitarie nelle zone franche di controllo di tipo I e nei depositi franchi (ex art.812 ed allegato 109 delle D.A.C.);
- k) l'esemplare di controllo T5 (ex art.314 quater lett. g) unitamente all'art.843 delle D.A.C.

Ne deriva che lo status di "merci comunitarie" si applica anche alle merci:

- interamente ottenute nel territorio di uno dei nuovi Stati membri a condizioni identiche a quelle indicate dall'art.23 del Reg.(CEE) n.2913/92 che istituisce un Codice doganale comunitario (di seguito C.D.C.) e senza l'aggiunta di merci importate da altri Paesi e territori;
- importate da Paesi o territori diversi da quello interessato ed immesse in libera pratica in detto Paese;
- ottenute o prodotte nel territorio del Paese interessato, sia a partire da merci di cui al punto precedente, sia a partire da merci di cui ad entrambi i precedenti trattini.

Quindi, se uno dei documenti atti a comprovare il carattere comunitario delle merci in questione dovesse essere presentato alle Autorità doganali successivamente all'adesione, le merci stesse vengono considerate esenti dai dazi doganali o da altre misure doganali quando sono immesse in libera pratica.

6. Prova dell'origine preferenziale (scambi con Paesi terzi)

6.1 Le prove rilasciate da Paesi terzi rispetto agli Stati membri della Comunità a 25 nel quadro di accordi preferenziali conclusi dai nuovi Stati membri con detti Paesi terzi ovvero nel contesto della normativa nazionale unilaterale dei predetti nuovi Stati membri sono accettate da quest'ultimi a condizione che:

- a) l'acquisizione di detta origine conferisca un trattamento tariffario preferenziale sulla base di misure tariffarie contenute in accordi conclusi dalla Comunità ovvero adottati nei confronti di Paesi terzi o gruppi di Paesi (e, quindi, la prova dell'origine preferenziale rilasciata da Paesi terzi può essere ammessa solo nel caso in cui essa venga accettata dagli Stati membri ante allargamento);
- b) la prova dell'origine ed i documenti di trasporto siano stati rilasciati prima della data del 1° maggio 2004;
- c) la prova dell'origine sia presentata alle Autorità doganali entro il 1° settembre 2004;

Le prove di origine rilasciate "a posteriori", nel contesto degli accordi preferenziali in vigore, che scortano merci dichiarate per l'importazione in un nuovo Stato membro anteriormente al 1° maggio 2004, possono essere accettate nei nuovi Stati membri a condizione che siano presentate alle Autorità doganali entro il 1° settembre 2004.

6.2 La Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Estonia, di Lettonia, di Lituania, di Ungheria, di Polonia, di Slovenia possono mantenere le autorizzazioni con le quali è stato concesso lo status di esportatori autorizzati nell'ambito degli accordi conclusi con i Paesi terzi (esclusa la Comunità ante allargamento) a condizione che:

- a) una simile disposizione figuri anche negli accordi conclusi prima della data di adesione da questi Paesi terzi con l'U.E. ante allargamento; e
- b) gli esportatori autorizzati applichino le norme di origine comunitarie a partire dalla data di adesione.

Tali autorizzazioni sono tuttavia sostituite, entro un anno dalla data di adesione, da nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni stabilite dalla normativa comunitaria, in quanto le 'vecchie' autorizzazioni non risulteranno più valide a decorrere dal 1° maggio 2005.

6.3 Le richieste di controllo "a posteriori" delle prove di origine rilasciate nel contesto degli accordi e delle intese preferenziali, di cui ai punti 3 e 4 dell'allegato IV, capitolo 5 dell'Atto di adesione, vengono accettate dalle Autorità doganali degli Stati membri attuali e dei nuovi Stati membri per un periodo di tre anni a decorrere dal rilascio della prova di origine a completamento della dichiarazione di libera pratica.

6.4 Nel caso in cui la prova di origine e/o i documenti di trasporto siano stati rilasciati anteriormente al 1° maggio 2004 ed ove si rendano necessarie formalità doganali per gli scambi di merci fra i nuovi ed i vecchi Stati membri, si applicano le disposizioni dei Protocolli 'origine'.

Con riferimento agli scambi commerciali fra i nuovi Stati membri e la Turchia, le disposizioni di cui ai punti 6.2, 6.3 e 6.4 si applicano "*mutatis mutandis*" ai certificati ATR.

7. Misure transitorie in materia di regimi doganali economici

Nell'allegato IV cap. 5 del trattato di adesione sono state previste alcune misure transitorie, applicabili soprattutto nei nuovi Stati membri, specifiche per i regimi doganali sospensivi e in particolare per quelle operazioni che avranno inizio prima della data di adesione e termineranno dopo tale data.

Si ritiene opportuno evidenziare i principi basilari che regolamentano le fattispecie in questione prima di entrare nel dettaglio delle singole misure transitorie applicabili ai diversi regimi.

In primo luogo va evidenziato che dopo la data di adesione non sono più necessarie le autorizzazioni per gli scambi tra vecchi e nuovi Stati membri, nonché per gli scambi tra i nuovi Stati membri. Inoltre le procedure doganali avviate prima della adesione e non appurate entro tale data devono essere terminate dopo la data di adesione (art. 2 dell'Atto di adesione).

Inoltre non può nascere un'obbligazione doganale per merci che hanno ottenuto il carattere comunitario in virtù dell'adesione. Tale principio si applica sia alle merci originarie degli Stati membri attuali o dei nuovi Stati membri sia alle merci importate da Paesi terzi che sono state immesse in libera pratica negli Stati membri attuali o nei nuovi Stati membri prima dell'adesione.

Le merci che alla data dell'adesione si trovano in un regime sospensivo e cioè in custodia temporanea, zona franca o deposito franco, in transito, in regime di deposito doganale, perfezionamento attivo (sistema della sospensione), trasformazione sotto controllo doganale, ammissione temporanea o perfezionamento passivo, possono beneficiare all'atto dell'appuramento dei suddetti regimi del trattamento comunitario e quindi dell'esenzione dal pagamento dei dazi doganali se viene presentata una prova del carattere comunitario della merce rilasciata prima della data di adesione.

È importante sottolineare che il carattere comunitario della merce dovuto all'adesione deve essere comprovato formalmente cioè deve essere presentata una

dichiarazione doganale. Se l'operatore non fornisce alcuna prova formale, le merci sono considerate "non comunitarie" e quindi soggette ai dazi doganali e alle altre misure secondo la normativa comunitaria.

L'appuramento dei regimi sospensivi dovrà essere effettuato in base alla normativa comunitaria e l'importo dei dazi, riscossi nel caso sia sorta un'obbligazione doganale, deve essere considerato risorsa della Comunità anche nei nuovi Stati membri.

Le misure transitorie specifiche di seguito elencate, previste per i regimi sospensivi (capitolo V dell'allegato IV dell'Atto di adesione), riguardano essenzialmente le modalità da applicarsi nei nuovi Stati membri nei casi in cui l'appuramento delle procedure doganali iniziate prima dell'adesione comportano la nascita di un'obbligazione tributaria in un nuovo Stato membro:

Per ciò che concerne il regime di **perfezionamento attivo sistema della sospensione e dell'ammissione temporanea**, l'importo dell'obbligazione doganale (in applicazione rispettivamente degli artt.121e 144 del C.D.C.) viene determinato in base alla natura delle merci di importazione, alla classificazione tariffaria (compresa l'aliquota dei dazi), al valore in dogana, all'origine e al quantitativo delle merci di importazione al momento del vincolo di tali merci al regime. Pertanto qualora la dichiarazione relativa al vincolo di tali merci al regime sia stata accettata prima della data di adesione, tali elementi sono quelli risultanti dall'applicazione della normativa vigente nel nuovo Stato membro interessato prima dell'adesione.

All'atto dell'appuramento devono essere calcolati gli interessi compensativi, in conformità all'art.519 delle D.A.C., a partire dalla data di adesione per compensare il vantaggio derivante dal rinvio della data in cui l'obbligazione viene pagata.

Nel caso del regime di **perfezionamento attivo sistema del rimborso**, il rimborso deve essere effettuato secondo le condizioni stabilite nella normativa comunitaria, a cura e a carico del nuovo Stato membro qualora l'obbligazione doganale relativamente alla quale è stato richiesto il rimborso sia insorta prima della data di adesione. L'obbligazione rimborsata è, ovviamente, quella pagata prima dell'adesione.

Per il regime di **trasformazione sotto controllo doganale** vengono applicati senza eccezioni i principi generali. Pertanto l'appuramento di merce vincolata al regime di trasformazione sotto controllo doganale in data precedente a quella dell'adesione deve essere effettuato secondo le norme comunitarie e nel caso in cui all'atto dell'appuramento nasca un'obbligazione comunitaria, l'importo riscosso deve essere considerato risorsa comunitaria.

Anche per il regime di **perfezionamento passivo** vengono applicati senza eccezioni i principi generali. Pertanto qualora una procedura sia stata avviata prima dell'adesione e l'appuramento del regime avvenga dopo l'adesione, le disposizioni comunitarie si applicano anche nei nuovi Stati membri. Va precisato che deve essere applicata anche la regola prevista dall'art.591 par. 2 delle D.A.C. e cioè il divieto dell'applicazione sui prodotti compensatori della tassazione con il metodo del valore aggiunto se le merci temporaneamente esportate non erano di origine comunitaria o di origine di uno dei nuovi Stati membri, ed erano state immesse in libera pratica a dazio zero in tale nuovo Stato membro.

Non sono previste norme transitorie inerenti alle **zone franche e ai depositi franchi**. Pertanto, le norme del C.D.C. e le relative disposizioni di applicazione devono essere rispettate nei nuovi Stati membri a decorrere dalla data di adesione; eventuali autorizzazioni e disposizioni giuridiche che non si applicano in base alle condizioni comunitarie non sono più valide a decorrere da tale data. Le zone franche o i depositi franchi, istituiti nel rispetto di condizioni identiche a quelle in vigore nella Comunità alla data del 1° maggio 2004, possono continuare ad operare.

Disposizioni speciali si applicano per l'appuramento in un nuovo Stato membro, dopo l'adesione, del regime di **deposito doganale**. In particolare quando l'importo di un'obbligazione doganale in applicazione dell'art 112, par. 3 del C.D.C. sia determinato in base alla natura delle merci di importazione, al valore in dogana e al quantitativo delle merci di importazione al momento del vincolo di tali merci al regime del deposito doganale e qualora la relativa dichiarazione sia stata accettata prima della data di adesione, tali elementi sono quelli risultanti dall'applicazione della normativa vigente nel nuovo Stato membro interessato prima dell'adesione. Tuttavia, le aliquote dei dazi da applicare sono quelle della tariffa doganale comune al momento in cui ha luogo l'obbligazione doganale e tali dazi doganali sono considerati risorsa propria della Comunità.

Va precisato inoltre che le **autorizzazioni di perfezionamento attivo, perfezionamento passivo, trasformazione sotto controllo doganale, ammissione temporanea, deposito doganale** (esistenti nei confronti dei Paesi terzi) rilasciate in uno dei nuovi Stati membri prima dell'adesione restano valide per un anno dopo la data di adesione o fino al termine del loro periodo di validità, se precedente a tale termine. Alla data del 1° maggio 2004 le autorizzazioni devono essere conformi alla normativa comunitaria.

8. Misure transitorie in materia di circolazione doganale delle merci

Anche per il **regime di transito** deve essere applicata la regola secondo cui le procedure iniziate prima della data di adesione devono essere appurate sia nel caso in cui siano state adottate tra uno Stato membro attuale e un nuovo Stato membro sia nel caso in cui siano state adottate tra due nuovi Stati membri.

Pertanto, se un nuovo Stato membro effettua, ad esempio, una spedizione in regime di transito con uno Stato membro attuale il 30 aprile 2004, tale spedizione deve essere terminata in ogni caso. Lo stesso principio si applica nella direzione opposta.

La normativa sul transito comunitario prevede inoltre, come è noto, che entro il 31 marzo 2004 gli speditori ed i destinatari autorizzati al regime del transito comunitario/comune, se intendono conservare tale "status", devono utilizzare le procedure NCTS.

Tuttavia particolari misure transitorie sono state previste, in taluni specifici casi. In particolare è stata prevista una deroga dall'obbligatorietà di utilizzare le procedure informatizzate a decorrere dal 1° aprile 2004 per talune categorie di speditori e di destinatari autorizzati i quali effettuino scambi con i nuovi Stati membri.

Ciò in quanto, in taluni casi, tale obbligatorietà potrebbe costituire un adempimento antieconomico per gli operatori che gestiscono correnti di scambio con i nuovi Stati membri.

È stata pertanto convenuta in ambito comunitario una proroga all'utilizzo dell'NCTS per gli operatori autorizzati i quali:

- effettuano scambi di merci con i nuovi Stati membri oppure;
- effettuano scambi di merci principalmente con i nuovi Stati membri, sempre che le restanti transazioni di detti operatori autorizzati non giustificherebbero più il mantenimento dello statuto di speditori o destinatari autorizzati.

La proroga in questione, che è intesa - come già accennato - ad evitare l'utilizzo di risorse umane e finanziarie a fronte di procedure che rimarrebbero in vigore per un periodo di tempo estremamente limitato, avrà efficacia fino al 30 giugno 2004.

Per quel che concerne il **regime doganale del TIR** si precisa che le operazioni TIR iniziate in uno dei nuovi Stati prima della data di adesione e terminate successivamente a tale data in uno degli attuali Stati membri devono essere concluse in base alle regole ordinarie.

Le operazioni TIR iniziate prima della data di adesione, sono soggette alla normativa del C.D.C. (artt. 201 – 232) in materia di nascita dell'obbligazione doganale, contabilizzazione e recupero a posteriori qualora un'irregolarità sia

avvenuta ovvero sia stata accertata nel territorio di uno dei nuovi Stati membri dopo la data di adesione.

Secondo quanto stabilito dall'art.453 delle D.A.C., le merci trasportate sotto la copertura del carnet TIR sono considerate merci non comunitarie a meno che il loro carattere comunitario non sia appropriatamente stabilito.

9. Misure transitorie riguardanti le procedure relative alle Accise

Le misure transitorie e i principi essenziali evidenziati nel settore doganale si applicano anche alla circolazione di prodotti soggetti ad accisa durante la fase di transizione.

Pertanto:

i prodotti che hanno iniziato a circolare e che sono giunti all'ufficio doganale di uscita dalla Comunità anteriormente al 1° maggio 2004 e sottoposti a un regime doganale comunitario, come stabilito dall'articolo 5 della direttiva 92/12/CEE alla data di adesione, continuano ad essere vincolati a tale regime fino all'appuramento nella Comunità allargata.

L'accisa viene sospesa per tutto il tempo, in virtù del regime doganale. Una volta che i prodotti sono stati sdoganati nello Stato membro di immissione in libera pratica, e ipotizzando che i prodotti debbano essere consegnati in regime di sospensione dei diritti di accisa a un magazzino fiscale, si applicano le procedure per la circolazione dei prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione dei diritti d'accisa.

Per i prodotti spediti da uno Stato membro per essere esportati in un nuovo Stato membro attraverso il territorio di un altro Stato membro ma non giunti nell'ufficio doganale di uscita anteriormente al 1° maggio 2004 si osserva quanto segue.

Prima dell'adesione sarà stata presentata una dichiarazione di esportazione (DAU) all'ufficio di esportazione, unitamente a un documento amministrativo di accompagnamento (DAA) dei prodotti soggetti ad accisa all'ufficio doganale di uscita dal territorio dell'Unione europea. Tuttavia, le indicazioni inserite nelle caselle 7 e 7a del DAA devono essere modificate in modo da evidenziare l'indirizzo del destinatario e del luogo di consegna nel nuovo Stato membro. Devono essere osservate le procedure riconosciute in materia di modifica di destinatario, luogo di consegna e dicitura della casella B del DAA.

10. Contabilizzazione, recupero a posteriori, rimborso e sgravio

Dal 1° maggio 2004 la contabilizzazione (compreso il recupero a posteriori) il rimborso e lo sgravio dei dazi alla importazione sono effettuati alle condizioni

stabilite negli articoli da 201 a 242 del C.D.C. e negli articoli da 859 a 912 delle D.A.C.

Qualora i nuovi Stati membri devono procedere a recuperi e/o rettifiche relativamente ad obbligazioni doganali insorte prima del 1° maggio 2004 gli stessi procedono conformemente alle regolamentazioni nazionali vigenti prima della adesione ivi compreso l'eventuale diverso limite di tempo per il recupero.

Ai sensi di quanto previsto nei paragrafi 13 e 14 dell'allegato IV, capitolo 5 dell'Atto di adesione ratificato con legge 24 dicembre 2003, n. 380 (supplemento ordinario n. 10/L alla gazzetta ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2004 – Volume I – pagina 694) nel caso di rettifiche di errori commessi prima del 1° maggio 2004, il recupero e il rimborso o lo sgravio dei dazi previsti dalle singole legislazioni nazionali sono effettuati, alle condizioni vigenti nel nuovo Stato membro al 30 aprile 2004, rispettivamente a cura e in favore ovvero a cura e a carico dello stesso nuovo Stato membro.

11. Informazioni vincolanti in materia di tariffa e di origine

L'Atto di adesione non contiene misure transitorie relativamente alle informazioni tariffarie vincolanti (ITV) ed a quelle in materia di origine (IVO).

Di conseguenza:

- per i nuovi Stati membri, dette informazioni rilasciate sulla base della legislazione nazionale prima dell'adesione, cessano giuridicamente di avere carattere vincolante a decorrere dal 1° maggio 2004. Sempre a partire da detta data, i nuovi Stati membri possono, in base all'art.12 del C.D.C., rilasciare informazioni vincolanti sia in materia tariffaria, sia in materia di origine, valide nella Comunità allargata;
- per i vecchi Stati membri, le rispettive informazioni vincolanti divengono applicabili nei nuovi Stati membri a decorrere dalla data di adesione. Tuttavia, nel caso in cui venissero utilizzate componenti o manodopera dei nuovi Stati membri per la produzione di merci per le quali sono state fornite informazioni vincolanti in materia di origine, è opportuno modificare tali informazioni a partire dalla data di adesione.

12. Territorio doganale

L'Allegato II, n. 19 dell'Atto di adesione dei nuovi Stati aderenti ha modificato l'art. 3, par. 1, del C.D.C.; in dipendenza di ciò a partire dal 1° maggio 2004, al fine dell'applicazione della legislazione doganale, il territorio dell'Unione europea deve intendersi comprensivo di quello della:

Repubblica ceca;
Repubblica di Estonia;
Repubblica di Cipro;
Repubblica di Lettonia;
Repubblica di Lituania;
Repubblica di Ungheria;
Repubblica di Malta;
Repubblica di Polonia;
Repubblica di Slovenia;
Repubblica slovacca.

Il protocollo n. 3 al trattato di adesione, relativo alle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro, nel proprio Allegato, Sezione I, ha modificato l'art. 3, par. 2, del C.D.C.²; pertanto, le zone di sovranità medesime (Akrotiri e Dhekelia) sono considerate parte del territorio doganale della Comunità. Per "frontiere esterne" di dette zone di sovranità si intendono i loro confini marittimi e i loro aeroporti e porti marittimi, ma non le loro frontiere terrestri o marittime con la Repubblica di Cipro (cfr. allegato al protocollo, sezione IV).

Tuttavia, ai sensi dell'art. 7, par. 1, del protocollo n. 3, il Regno Unito è responsabile dell'applicazione della legislazione doganale e dei controlli doganali all'interno delle zone di sovranità in questione.

Peraltro, in base all'art. 2 del protocollo, nelle zone di sovranità medesime si applica soltanto una parte dell'acquis comunitario relativo al settore doganale, vale a dire (cfr. allegato, sezione I):

- Codice doganale e relative disposizioni d'applicazione;
- Regolamento (CEE) n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune;

2 L'art.3, par. 2, del C.D.C. così recita:

<<2. I seguenti territori, situati fuori dal territorio degli Stati membri, sono considerati parte del territorio doganale della Comunità, in ragione delle convenzioni e dei trattati che sono ad esso applicabili:

FRANCIA

Il territorio del Principato di Monaco, quale è definito nella convenzione doganale conclusa a Parigi il 18 maggio 1963 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica francese del 27 settembre 1963).

CIPRO

I territori delle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia, quali definiti nel trattato relativo all'istituzione della Repubblica di Cipro, firmato a Nicosia il 16 agosto 1960 (Regno Unito, trattati, serie n. 4 (1961) Cmnd. 1252)>>.

- Regolamento (CEE) n. 918/83, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, il cui art. 135 viene modificato dalla Sezione III dell'allegato medesimo³, in quanto le importazioni destinate alle forze britanniche o al personale civile o all'approvvigionamento delle relative mense sono esenti da dazi;
- Regolamento (CEE) n. 3677/90 e direttiva 92/109/CEE (precursori);
- Regolamento (CEE) n. 3911/92 (beni culturali);
- Regolamento (CE) n. 3295/94 e Regolamento di applicazione n. 1367/95 (merci contraffatte);
- Regolamento (CE) n. 1334/2000 (prodotti a duplice uso).

13. IVA

13.1 Territorio fiscale – Il protocollo n. 3, sezione II, ha modificato l'art. 3⁴ della Sesta Direttiva del Consiglio n. 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari (IVA), estendendo il campo di applicazione della direttiva stessa anche alle zone poste sotto la sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia a Cipro.

Pertanto, per quanto riguarda il trattamento IVA, le spedizioni di merci provenienti o dirette verso dette zone devono essere considerate come operazioni effettuate in provenienza o a destinazione del territorio di Cipro (cfr. allegato al protocollo n.3, sezione II).

3 L'art. 135 del regolamento (CEE) n. 918/83 del consiglio del 28 marzo 1983 relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali è modificato aggiungendo una nuova lettera d) così formulata:

<<d) il Regno Unito mantenga le franchigie sulle importazioni di merci ad uso delle sue forze armate o del personale civile che le accompagna o per l'approvvigionamento delle relative mense risultanti dal trattato relativo all'istituzione della Repubblica di Cipro, del 16 agosto 1960>>.

4 L'art. 3, par. 4, primo comma della VI direttiva è sostituito dal seguente testo:

<<In deroga al paragrafo 1, tenuto conto:

- delle convenzioni e dei trattati conclusi dal Principato di Monaco e dall'isola di Man rispettivamente con la Repubblica francese e il Regno di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
- del trattato relativo all'istituzione della Repubblica di Cipro, il Principato di Monaco, l'isola di Man e le zone di sovranità del regno Unito di Akrotiri e Dhekelia non sono considerati, ai fini dell'applicazione della presente direttiva, territori terzi>>.

L'art.3, par.4, secondo comma è modificato aggiungendo un terzo trattino così formulato:

<< - delle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia sono considerate come operazioni effettuate in provenienza o a destinazione della Repubblica di Cipro>>.

13.2 A partire dal 1° maggio 2004, le merci provenienti o dirette verso uno dei dieci Stati nuovi aderenti non saranno più considerate importazioni o esportazioni, bensì acquisti e cessioni intracomunitari.

Dette merci, pertanto, potranno circolare liberamente nel nuovo spazio allargato dell'Unione europea senza essere soggette ad alcuna formalità doganale e saranno disciplinate, per quanto attiene all'imposizione sul valore aggiunto, dalle disposizioni recate in materia dal D.L. n. 331/93, convertito con modificazioni nella L. n. 427/93, ivi incluse quelle relative alla presentazione degli elenchi riepilogativi di cui all'art. 6 del D.L. n. 16/93, convertito con modificazioni dalla L. n. 75/93.

Da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è in corso di adozione un decreto che aggiorna la tabella A dell'allegato VII al decreto 27 ottobre 2000, e successive modificazioni, in materia di elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari (Modelli INTRA), indicando i codici ISO ed il numero dei caratteri del codice IVA dei nuovi Stati aderenti.

13.3 Si riportano, qui di seguito, altre modifiche in materia di IVA

13.3.1 Esenzioni – Il protocollo n. 3, sezione III, modifica la Sesta Direttiva IVA all'art.14⁵, che disciplina le esenzioni all'importazione, e all'art.17⁶ che disciplina il diritto alla deduzione.

In particolare, l'art.14, così come modificato, ha esteso l'esenzione dal pagamento dell'IVA alle importazioni effettuate dalle forze armate del Regno Unito presenti nelle zone di sovranità a Cipro, nonché alla fornitura di beni e servizi a dette forze armate, per l'uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o per l'approvvigionamento delle relative mense.

Conseguentemente a tale previsione, l'art. 17, così come emendato, ha apportato le opportune modifiche in materia di deduzione.

In sostanza, dette modifiche integrano, sotto il profilo IVA, quelle

5 All'art.14, par.1, lett. g) è inserito un quarto trattino così formulato:

<< - Le esenzioni di cui al quarto trattino si estendono alle importazioni effettuate dalle forze armate del Regno Unito in virtù del trattato relativo all'istituzione della Repubblica di Cipro, del 16 agosto 1960, ovvero alla fornitura di beni e servizi a dette forze armate, per l'uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o per l'approvvigionamento delle relative mense>>.

6 All'art. 17, par. 3, la lettera b) è sostituita con la seguente :

<< b) di sue operazioni esenti ai sensi dell'art. 14, par. 1, lett. g) e i) e ai sensi dell'art. 15, dell'art. 16, par. 1, lettere B e C e dell'art. 16, par. 2>>.

apportate in materia di franchigie doganali all'art. 135 del Reg. (CEE) n.918/93 (cfr nota 3).

13.3.2 Misure transitorie – L'allegato II, punto 9, par. 3, lett. d) (Fiscalità), ha infine modificato il CAPO XVI *quater* che dà disposizioni sulle misure transitorie applicabili dal 1° maggio 2004⁷ nel quadro dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, di Cipro, di Lettonia, di Lituania, di Ungheria, di Malta, di Polonia e di Slovenia.

In particolare, è stato modificato l'art.28 septdecies della Sesta Direttiva IVA che descrive le misure transitorie riguardanti l'IVA applicabili nel contesto dell'adesione all'Unione europea dei nuovi Stati aderenti alla data del 1° maggio 2004.

Nella pratica si tratta delle disposizioni a suo tempo recepite nell'ordinamento nazionale dall'art. 60 del citato D.L. n. 331 del 1993 le quali, "*mutatis mutandis*", possono essere applicate ai beni che, alla data del 1° maggio 2004, risulteranno vincolati ad uno dei regimi doganali sospensivi, nei rapporti tra l'Italia ed i nuovi Stati aderenti⁸.

13.3.3 Status delle aree occupate della Repubblica di Cipro – Il Protocollo n. 10 al trattato di adesione dispone all'art.1 che l'applicazione

⁷ <<Misure transitorie applicabili nel quadro dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea il 1° gennaio 1995 e della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia il 1° maggio 2004>>.

Nel CAPO XVI quater:

il secondo trattino dell'art. 28 septdecies, par. 1 è sostituito dal seguente:

<<- "nuovi Stati membri": il territorio degli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° gennaio 1995 e il 1° maggio 2004, quale è definito per ciascuno di detti Stati membri all'art. 3 della presente direttiva>>;

l'ultimo comma --dell'art. 28 septdecies, par. 7 è sostituito dal seguente:

<<Tale condizione si reputa soddisfatta nei casi seguenti:

per quanto riguarda l'Austria, la Finlandia e la Svezia, quando la data della prima messa in servizio del mezzo di trasporto è anteriore al 1° gennaio 1987;

per quanto riguarda la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, , quando la data della prima messa in servizio del mezzo di trasporto è anteriore al 1° maggio 1996;

-quando l'importo dell'imposta che sarebbe dovuta a titolo dell'importazione è insignificante>>.

⁸ Con riferimento all'allargamento dell'Unione europea del 1° gennaio 1995, cfr . Circolare n. 286 del 31 ottobre 1995 dell'allora Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze.

dell'acquis comunitario è sospesa nelle zone nord orientali della Repubblica di Cipro sulle quali il Governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo; pertanto, le spedizioni di merci ivi dirette o provenienti devono essere trattate alla stregua di merci terze.

14. Utilizzazione temporanea di formulari di documento amministrativo unico che, a seguito dell'allargamento dell'Unione, non sono conformi al modello comunitario.

La normativa comunitaria relativa al documento amministrativo unico entra in applicazione nei dieci nuovi Stati membri dal 1° maggio 2004.

Tuttavia per ragioni di ordine economico - considerato che i nuovi Stati membri dispongono di rilevanti rimanenze di formulari, utilizzati attualmente nel quadro della convenzione sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci e recanti la denominazione del loro paese al posto della dicitura "Comunità europea" - è consentito a questi Stati di utilizzare tali formulari fino ad esaurimento delle attuali rimanenze e comunque non oltre il 31 dicembre 2006.

15. Casi pratici

Si ritiene utile rappresentare, a titolo esemplificativo, alcuni casi pratici più ricorrenti.

1. Caso: Anteriormente alla data di adesione, alcune merci d'importazione sono vincolate al **regime del deposito doganale** in Polonia, ai sensi delle disposizioni di cui all'art.112, par. 3 del C.D.C. Tali merci sono dichiarate per **l'immissione** in libera pratica il 1° agosto 2006. Le merci sono soggette a un dazio convenzionale del 3%, in conformità della tariffa doganale comune. Non sono state fornite né una prova d'origine preferenziale, debitamente rilasciata prima della data di adesione, né una prova del carattere comunitario delle merci.

Soluzione: È prevista la riscossione di dazi all'importazione. L'importo dell'obbligazione doganale è determinato in base agli elementi di tassazione (natura delle merci di importazione, valore in dogana e quantitativo delle merci d'importazione), secondo la legislazione nazionale della Polonia, applicabile anteriormente alla data di adesione. Si applicano i dazi previsti dalla tariffa doganale comune.

2. Caso: Anteriormente alla data di adesione, alcune merci d'importazione originarie del Giappone sono vincolate al **regime del deposito doganale** in Germania. Tali merci sono sottratte illegalmente alla vigilanza doganale il 1° agosto 2006. Il depositario presenta un documento T2L (rilasciato retroattivamente,

in conformità dell'articolo 314 quater, par. 3 delle D.A.C.) in quanto le merci si trovavano in libera pratica in Ungheria prima della data di adesione.

Soluzione: Non è prevista la riscossione di dazi, essendo stata fornita la prova del carattere comunitario (cfr. art. 23 – 25 trattato CE).

3. Caso: Anteriormente alla data di adesione, alcune merci d'importazione originarie del Giappone sono vincolate al **regime di perfezionamento attivo (sistema della sospensione)** nella Repubblica ceca. I prodotti compensatori, ottenuti dalle merci d'importazione, sono dichiarati per l'immissione in libera pratica il 1° luglio 2004. Il dichiarante presenta un documento T2L (rilasciato retroattivamente, in conformità dell'articolo 314 quater, par. 3 delle D.A.C.) alle autorità doganali, in quanto le merci si trovavano in libera pratica in Francia prima di essere vincolate al regime di perfezionamento attivo nella Repubblica ceca.

Soluzione: Non è prevista la riscossione di dazi, essendo stata fornita la prova del carattere comunitario delle merci.

4. Caso: Anteriormente alla data di adesione, alcune merci sono vincolate al **regime di perfezionamento attivo (sistema della sospensione)** nella Repubblica slovacca. Dopo la data di adesione, sorge un'obbligazione doganale per tali merci. Dalla data in cui tali merci sono state vincolate al suddetto regime, esse sarebbero state soggette a un **dazio antidumping** nella CE dei quindici, ma non tuttavia nella Repubblica slovacca.

Soluzione: Nella misura in cui viene applicato l'art. 121 del C.D.C., i dazi antidumping non devono essere versati, in quanto i dazi all'importazione della CE dei quindici (compresi i dazi antidumping) non gravano sulle merci che sono state vincolate al regime di perfezionamento attivo (sistema della sospensione) nei nuovi Stati membri anteriormente al 1° maggio 2004. Tuttavia, devono essere riscossi i dazi all'importazione applicabili in Slovacchia al momento in cui le merci sono state vincolate al regime e devono essere pagati gli interessi compensativi, secondo le condizioni stabilite nella normativa comunitaria, a decorrere dalla data di adesione.

5. Caso: Anteriormente alla data di adesione, alcune merci sono vincolate al **regime di perfezionamento attivo (sistema della sospensione)** in Italia. Dopo la data di adesione, sorge un'obbligazione doganale per tali merci in Slovenia. Dalla data in cui tali merci sono vincolate al suddetto regime, esse sarebbero soggette a un **dazio antidumping** nella CE dei quindici.

Soluzione: Nella misura in cui viene applicato l'art. 121 del C.D.C., i dazi all'importazione (compresi i dazi antidumping) da pagare sono quelli applicabili

nello Stato membro in cui le merci sono state vincolate al regime. Inoltre, devono essere versati gli interessi compensativi sui dazi all'importazione.

6. Caso: Anteriormente al 1° maggio 2004, alcune merci provenienti dagli Stati Uniti sono vincolate al regime dell'**ammissione temporanea** con esenzione totale dai dazi all'importazione in Slovenia. Il periodo per l'appuramento è il 1° dicembre 2004. Dopo la data di adesione, le merci sono trasferite in Italia, dove sono esposte fino al 1° febbraio 2005.

Soluzione: Sorge un'obbligazione doganale in quanto le merci non ricevono, entro il 1° dicembre 2004, una nuova destinazione doganale. È prevista la riscossione dei dazi all'importazione sloveni. Tuttavia, tali dazi doganali sono considerati risorsa propria della Comunità.

7. Caso: Anteriormente al 1° maggio 2004, alcune merci provenienti dall'Estonia sono vincolate al regime dell'**ammissione temporanea in esonero parziale dai dazi all'importazione** in Finlandia. Il 1° giugno 2004, tali merci vengono dichiarate per l'immissione in libera pratica in Finlandia. Il dichiarante presenta un documento T2L per le merci provenienti dall'Estonia.

Soluzione: Si applicano i dazi all'importazione, conformemente all'articolo 143 del C.D.C., unitamente all'articolo 201, par. 1, lettera b) del C.D.C., dal giorno in cui le merci sono state vincolate al regime dell'ammissione temporanea fino al 1° maggio 2004. In caso di immissione in libera pratica non sorge un'ulteriore obbligazione doganale.

8. Caso: Anteriormente alla data di adesione, alcune merci provenienti dalla Germania sono vincolate al regime dell'ammissione temporanea con un **carnet ATA** in Polonia. Il 15 maggio 2004, tali merci sono dichiarate per l'immissione in libera pratica in Germania.

Soluzione: In linea di principio, le merci sono esenti da dazi, purché venga formalmente comprovato il loro carattere comunitario (cfr. sopra: sezione III, punto 1, lettere a) e b)). Tuttavia, la matrice esportazione certificata dalle autorità doganali non rappresenta una prova formale del carattere comunitario, poiché questo tipo di prova non è contemplato nel punto 1 dell'allegato IV, capitolo 5 dell'Atto di adesione. Pertanto, le merci scortate da un carnet ATA devono essere dichiarate per l'immissione in libera pratica come merci in reintroduzione in base al carnet ATA. Le merci possono essere ammesse come merci in reintroduzione, purché sono soddisfatte le condizioni di cui al secondo trattino dell'articolo 848, par. 1 delle D.A.C. Una copia del volet «reimportazione» va inviata al servizio doganale indicato nella casella H, lettera e) del volet «riesportazione». In tal modo,

l'ufficio doganale di entrata polacco è informato che il regime di ammissione temporanea è stato appurato.

9. Caso: Il 15 aprile 2004, alcune merci vincolate al **regime di perfezionamento passivo** vengono esportate temporaneamente dall'Austria in Ungheria. Alla data di adesione, le merci di temporanea esportazione si trovano vincolate al **regime di perfezionamento attivo** in Ungheria. Il 30 maggio 2004, i prodotti compensatori sono vincolati al regime di transito esterno e, lo stesso giorno, i prodotti vengono dichiarati per l'immissione in libera pratica in Austria.

Soluzione: Il documento T1 deve contenere la dicitura "Merci PA/S" in ottemperanza all'articolo 549 delle D.A.C. e i dazi all'importazione possono essere calcolati in conformità dell'articolo 121 del C.D.C. Il bollettino INF 1 può essere utilizzato per fornire informazioni sull'importo dei dazi. Se il carattere comunitario delle merci utilizzate nelle operazioni di perfezionamento (ad esempio: delle merci di temporanea esportazione) è stato comprovato (cfr. sopra: sezione III, punto 1, lettera b)) tali merci non sono soggette ai dazi all'importazione. A causa dell'allargamento dell'UE, non è possibile appurare il regime di perfezionamento passivo e, ipotizzando che i prodotti compensatori abbiano acquisito l'origine preferenziale, non è consentito rilasciare un certificato di circolazione EUR. 1, né il 1° maggio 2004 né posteriormente a tale data, poiché l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra l'UE dei quindici e l'Ungheria non è più valido. Un certificato EUR. 1 può essere emesso soltanto anteriormente all'adesione. In tal caso, occorre prendere in considerazione la regola del divieto di restituzione (cfr. articolo 216 del C.D.C.).

10 Caso: Il 15 aprile 2004, alcune merci sono **esportate** dall'Estonia e dichiarate per l'immissione in libera pratica come merci in reintroduzione in Belgio dopo la data di adesione.

Soluzione: Le merci sono esenti dai dazi all'importazione, purché venga formalmente comprovato dall'operatore il loro carattere comunitario (cfr. sopra: sezione III, punto 1, lettere a) e b)). In questo caso l'articolo 848 delle D.A.C. non si applica.

11. Caso: Anteriormente al 1° maggio 2004, alcune merci sono vincolate alle **disposizioni in materia di destinazione particolare** in Danimarca. Il 1° giugno 2004, il titolare dell'autorizzazione intende trasferire le merci a un altro titolare di autorizzazione avente sede in Lettonia. Tale trasferimento è consentito?

Soluzione: Sì, il trasferimento è possibile in virtù dell'articolo 296 delle D.A.C.. Le merci possono ricevere la destinazione particolare prevista nella Comunità allargata.

12. Caso: Anteriormente alla data di adesione, alcune merci originarie del Giappone vengono immesse in libera pratica in Germania. Prima della data di adesione, le merci sono esportate secondo il regime dell'esportazione dalla Germania alla Repubblica ceca. Le merci sono presentate all'ufficio doganale di destinazione ceco con un documento T2 e possiedono la posizione di merci poste in custodia temporanea. Il 30 aprile 2004, le autorità doganali accettano una dichiarazione in dogana di immissione in libera pratica. Le merci vengono immesse in libera pratica il 3 maggio 2004.

Soluzione: L'allegato IV, capitolo 5 dell'Atto di adesione non risulta applicabile in questo caso, poiché l'obbligazione doganale è sorta prima della data di adesione (ovvero il 30 aprile, al momento in cui è stata accettata la dichiarazione in dogana di immissione in libera pratica), pertanto le merci sono soggette ai dazi all'importazione cechi. I dazi all'importazione pagati sono considerati risorsa propria della Repubblica ceca.

13. Caso: Il 29 aprile 2004 la società "A", con sede in Italia, avvia un trasporto a fini di una esportazione di merce dall'Italia alla Slovenia, sotto la scorta di una dichiarazione di esportazione EU1, fino ad un ufficio doganale di uscita dell'UE alla frontiera italo-slovena. Le merci, tuttavia, arrivano all'ex frontiera italo-slovena il 3 maggio 2004.

Soluzione: Poiché alla data dell'adesione le merci si trovano in viaggio nella Comunità ampliata dopo essere state assoggettate alle formalità di esportazione, si applicano le misure doganali transitorie di cui all'Atto di adesione. Le disposizioni dell'articolo 796, paragrafo 1 delle D.A.C. sono sostituite dalle misure doganali transitorie di cui all'allegato IV n. 5, paragrafo 1 dell'Atto di adesione. Ciò significa che la dichiarazione di esportazione EU1 non deve essere invalidata a norma dell'articolo 796, paragrafo 1 delle D.A.C.. Per poter beneficiare della posizione comunitaria, tuttavia, le merci devono essere dichiarate per l'immissione in libera pratica in Slovenia e sono soggette a dazi all'importazione a meno che non sia formalmente comprovata la loro posizione comunitaria. Di norma, l'IVA va pagata conformemente alla legislazione slovena pertinente.

14 Caso: La società "A", con sede in Belgio, intende esportare le sue merci comunitarie a "B", un cliente con sede a Varsavia, in Polonia. Le merci sono vincolate al **regime di transito interno** il 27 aprile 2004 e arrivano per via stradale all'ufficio doganale di destinazione, situato a Varsavia, il 3 maggio 2004.

Soluzione: Il 1° maggio 2004 le merci si trovano in regime di transito interno. Il regime deve essere appurato a norma degli articoli 92 e 163, paragrafo 3, del C.D.C. Per poter beneficiare della posizione comunitaria, inoltre, le merci devono essere dichiarate per l'immissione in libera pratica in Polonia. Per di più, trattandosi di merci vincolate al regime di transito interno (transito comune T2), non occorre presentare una prova supplementare della posizione comunitaria. Per quanto riguarda l'IVA, va osservato che l'operazione della società "B" deve essere considerata un'importazione in Polonia ai sensi dell'articolo 28 septdecies, paragrafo 5, della sesta direttiva, per cui occorre pagare l'IVA polacca. Non è necessario invalidare la dichiarazione di esportazione.

15. Caso: Le merci originarie del Giappone sono immesse in libera pratica in Germania prima della data di adesione. Successivamente, le merci sono esportate dalla Germania alla Repubblica ceca e lasciano il territorio doganale della Comunità (dei quindici) prima della data di adesione. Le merci sono vincolate al regime di deposito doganale nella Repubblica ceca e successivamente dichiarate per l'immissione in libera pratica, come **merci in reintroduzione**, il 1° agosto 2004. Il dichiarante presenta un **INF 3** per le merci, rilasciato dalle autorità doganali tedesche anteriormente al 1° maggio 2004.

Soluzione:Le merci possono essere accettate come merci in reintroduzione perché sono state esportate dal territorio doganale della Comunità, rispediti in detto territorio (allargato) e dichiarate per l'immissione in libera pratica entro tre anni. Si può quindi concedere l'esonero dai dazi all'importazione a norma degli articoli 185-187 del C.D.C. e degli articoli 844-856 delle D.A.C..

Il Direttore dell'Area Centrale
dr. A. Tarascio